

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 206 del 19/12/2012 - rif. PREC 150/12/S**

Parere di Precontenzioso n. 206 del 19/12/2012 - rif. PREC 150/12/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 43 - Codici 37.1, 43.1

Artt. 43 e 44 D.Lgs. 163/2006: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e 14001 - Partecipazione in raggruppamento - Requisito non cumulabile- La certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi (cfr. Parere AVCP n.97 del 19.5.2011). Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo. Pertanto, in caso di partecipazione ad una gara di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso delle certificazioni richieste dalla lex specialis, in quanto il possesso di queste ultime mira ad assicurare alla stazione appaltante l'esecuzione dell'appalto secondo un livello minimo di prestazioni, in conformità a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente predefiniti.

Parere di Precontenzioso n. 206 del 19/12/2012 - rif. PREC 150/12/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 43 - Codici 37.1, 43.1

La certificazione ISO 14001 è finalizzata a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali. Ne consegue che quest'ultima è assimilabile ad un requisito soggettivo. Pertanto, in caso di partecipazione ad una gara di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso delle certificazioni richieste dalla lex specialis, in quanto il possesso di queste ultime mira ad assicurare alla stazione appaltante l'esecuzione dell'appalto secondo un livello minimo di prestazioni, in conformità a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente predefiniti.